



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario (relatore)
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

**nell'adunanza pubblica del 18 dicembre 2019**

**ha adottato la seguente deliberazione nei confronti del Comune di Zerbolò (PV),  
bilanci di previsione 2016 e rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

ESAMINATE le relazioni-questionario dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Zerbolò** (PV) sul bilancio di previsione 2016 e sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 pervenute a questa Sezione regionale;

VISTA la nota istruttoria del 17 settembre 2019 (tramessa a mezzo Con.Te, prot. Cdc nn. 18671, 18673 e 18674- 17/9/2019) con la quale si richiedevano informazioni e precisazioni corredate da eventuale documentazione integrativa;

VISTA la nota dell'Ente n. 4972 del 4 ottobre 2019 (trasmessa a mezzo Con.Te, prot. n. 0020145-04/10/2019-SC\_LOM-T87C-A) recante alcuni chiarimenti e delucidazioni in merito agli elementi richiesti e una contestuale istanza di proroga dei termini per il completo riscontro alla predetta richiesta istruttoria del 17 settembre 2019, assentita con nota della Sezione prot. n. 0020354-09/10/2019-SC\_LOM-T87C-P;

ESAMINATA la seconda risposta istruttoria fornita dal Comune con la nota prot. n. 5211 del 19 ottobre 2019 (prot. Cdc nn. 21287, 21300, 21315-21/10/2019);

VISTA la relazione del magistrato istruttore del 3 dicembre 2019 di deferimento del Comune in Adunanza pubblica;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2019 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 18 dicembre 2019;

ESAMINATA la memoria prot. n. 6211 dell'11 dicembre 2019 (prot. Cdc. n. 0030206-11/12/2019-SC\_LOM-T87C-A) prodotta dal Comune in riferimento all'ordinanza n. 41/2019;

UDITO il relatore, dott. Ottavio Caleo.

### **Premesso in fatto**

Dall'esame delle Relazioni-questionario dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2016 e sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emersi i seguenti profili di criticità nella gestione finanziaria dell'Ente:

**1. Omessa adozione dei provvedimenti richiesti con la deliberazione di questa Sezione n. 54/2017/PRSE**, a fronte delle criticità emerse nell'analisi dei questionari per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e per il bilancio di previsione 2015.

## 2. Gestione dei residui

- Lentezza nella realizzazione dei residui attivi di parte corrente;
- Superamento nel 2015 della soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013, per cui il volume dei residui passivi di parte corrente è risultato superiore al 40 per cento degli impegni correnti.

## 3. Gestione della liquidità-Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria

- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria anche negli esercizi 2015, 2016 e 2017
- Criticità nella restituzione al Tesoriere dell'anticipazione di 106.221,59 euro ancora da versare al 31 dicembre 2014 e per la quale l'Amministrazione non ha rispettato il parametro di deficitarietà n. 9) di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- Incompleta restituzione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio finanziario 2017, per un importo di 116.188,35 euro, superiore alla soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013.

## 4. Gestione del bilancio

- Criticità nella rappresentazione della prima voce della spesa della quota di 8.843,55 euro di ripiano del disavanzo tecnico di 44.216,77 euro derivante dal riaccertamento straordinario;
- Omessa giustificazione della minore entrata della gestione residui dell'esercizio 2015, per la risorsa "PROVENTI ESCAVAZIONI" di 15.000 euro, e dello stanziamento di pari importo alla gestione di competenza;
- Mancata trasmissione al Revisore della nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018, benché sia un allegato previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Errata imputazione nel titolo "Servizi conto terzi" di operazioni per 1.381.823,37 euro per "regolarizzazione di provvisori generati in automatico dalla Tesoreria quale movimentazione di anticipazione di cassa", non definite in risposta alla nota istruttoria.

## 5. Riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui

- Erronea reimputazione di accertamenti per 441.958,55 euro e di impegni per 716.275,48 euro in occasione del riaccertamento straordinario dei residui;
- Omessa risposta alle richieste di relazionare su operazioni di cancellazione di residui attivi e passivi a seguito delle attività di riaccertamento ordinario;

## **6. Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa**

- Omessa attivazione del F.P.V. per le spese di personale negli esercizi 2016 e 2017;
- Omessa attivazione del F.P.V. a fronte di residui passivi di parte capitale.

## **7. Fondo crediti di dubbia esigibilità**

- Omessa rappresentazione dell'adeguatezza dello stanziamento del F.C.D.E. nel bilancio di previsione 2015 e omessa risposta alla richiesta di riferire sullo stanziamento del F.C.D.E. nel bilancio di previsione 2016 di 21.697,30 euro, inferiore rispetto all'importo obbligatorio di 51.697,30 euro;
- Omesso riscontro alla richiesta istruttoria formulata per valutare la corretta quantificazione del F.C.D.E. da accantonare nel risultato di amministrazione, rideterminato al 1° gennaio 2015;
- Incompleta risposta alla richiesta di trasmettere la congrua quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nei bilanci di previsione degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 e da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi 2016, 2017, 2018;
- Apparente sottostima, in base ai dati a disposizione, dell'accantonamento a F.C.D.E. nel risultato di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017.

## **8. Risultato di amministrazione**

- Omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017 dei corretti accantonamenti a F.C.D.E. secondo i principi contabili;
- Omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 degli accantonamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco e il fondo rischi contenzioso;
- Disavanzo di amministrazione negli esercizi 2016 e 2017 a seguito della corretta determinazione delle quote accantonate, salvo altre quote vincolate, nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

Il magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione finanziaria del Comune alla valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 18 dicembre 2019.

Entro il termine concesso per eventuali controdeduzioni l'Ente ha fatto pervenire la memoria prot. n. 6211 dell'11 dicembre 2019.

In adunanza, il relatore dott. Ottavio Caleo ha riferito sulle numerose criticità riscontrate in relazione al bilancio di previsione 2016 e ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune. Al termine dell'esposizione del relatore, sono intervenuti, in rappresentanza dell'amministrazione, il Sindaco Gian Antonio Centenara e il Segretario comunale reggente, dott.ssa Maranta Colacicco, che hanno ribadito quanto già esposto ed evidenziato in sede istruttoria, rimarcando, tra l'altro, l'attuale inadeguatezza della struttura organizzativa comunale e la gravosità della gestione di parte corrente per il finanziamento di servizi indispensabili e spese obbligatorie in campo sociale.

### **Considerato in diritto**

#### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei

conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Preliminarmente la Sezione, come già avvenuto in occasione della deliberazione n. 54/2017/PRSE sopra richiamata, deve rilevare il mancato riscontro a diversi aspetti oggetto di richiesta nell'ambito della presente istruttoria, che non sono stati chiariti neppure nella memoria trasmessa dal Comune in vista del deferimento in Adunanza pubblica.

Come già osservato, la predetta omissione, in assenza di validi motivi, costituisce una violazione dei doveri di collaborazione che incombono sull'Organo di revisione e, in ultima analisi, sullo stesso Comune nei confronti della Corte dei conti nel quadro dell'attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si deve ritenere, infatti, che il Comune, per il tramite dell'Organo di Revisione, debba fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, oltre alla Relazione sul Rendiconto, anche le informazioni successivamente richieste, necessarie ad effettuare in maniera esaustiva il controllo sulla gestione finanziaria.

Conseguentemente la Sezione richiama l'Ente a fornire puntuale e circostanziato riscontro alle richieste istruttorie formulate nel quadro delle presenti attività di controllo.

Ciò posto, vengono formulate le seguenti considerazioni sugli specifici rilievi del magistrato istruttore.

**1. Omessa adozione dei provvedimenti richiesti con la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 54/2017/PRSE, a fronte delle criticità emerse nell'analisi dei questionari per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.**

Le criticità riscontrate nel corso della presente istruttoria attestano la sostanziale inattuazione, da parte del Comune, delle misure richieste con la deliberazione di questa Sezione n. 54/2017/PRSE, a fronte dei rilievi formulati all'esito dell'analisi dei questionari per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e per il bilancio di previsione 2015: risulta, peraltro, inconferente il richiamo, contenuto nella risposta istruttoria del 19 ottobre 2019, alla nota del Comune n. 4309 del 13.12.2016 che si riferisce non già alle misure correttive richieste dalla Sezione, ma alla memoria prodotta in occasione dell'Adunanza pubblica all'esito della quale è stata assunta la pronuncia n. 54/2017/PRSE sopra richiamata.

Al riguardo la Sezione non può che richiamare quanto già osservato in ordine al carattere precettivo, nell'attuale sistema ordinamentale, dei controlli intestati a questa Corte sulla gestione finanziaria degli enti locali.

In tale solco si collocano le citate previsioni recate dal decreto-legge n. 174/2012 che hanno innovato in maniera significativa il pregresso quadro normativo in tema di controlli interni, verifiche sulla gestione finanziaria e piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

L'effettività del nuovo sistema di controlli della Corte dei conti è presidiata, altresì, nella prospettiva del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, dall'introduzione di meccanismi imperativi e inibitori per l'ente controllato, quali quelli descritti nel citato art. 148 *bis* del TUEL, che si affiancano ai tradizionali caratteri collaborativi e di ausilio che connotano tali verifiche.

Come recentemente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2019, detto controllo risulta funzionale al rispetto dei vincoli nazionali ed europei in tema di finanza pubblica e, pertanto, devoluto al vaglio unitario di una magistratura specializzata, in modo da affrancarlo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa

Il rafforzamento delle competenze della Corte dei conti in tema di verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, sul piano dell'effettività delle funzioni di controllo, impone il puntuale adeguamento delle amministrazioni alle risultanze del controllo, favorendo l'attivarsi di meccanismi virtuosi di cooperazione che prevengano a monte il rischio di contenziosi e rendano il più possibile l'attività di verifica prossima alla gestione amministrativa corrente dell'ente locale.

Ben si comprende, dunque, come mai si registri, soprattutto nell'ambito delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali effettuata dalle Sezioni regionali di controllo, un'analitica individuazione delle necessarie misure correttive e la presenza di strumenti di autocorrezione obbligata e coercitiva a fronte delle incongruenze riscontrate che fungono da stimolo al ricorso a processi di autocorrezione nel rispetto della sfera di autodeterminazione del soggetto controllato.

Ciò spiega come, anche in assenza del blocco dei programmi di spesa dell'ente nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 148 *bis* TUEL, l'ente interessato è, in ogni caso, tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Nel caso di specie la mancata attivazione del Comune - denotata dal riscontro dilatorio fornito in sede istruttoria - risulta particolarmente significativa se si tiene conto che diverse criticità emerse all'attenzione della Sezione nella precitata deliberazione n. 54/2017/PRSE e una pronta attivazione di adeguati meccanismi correttivi avrebbero scongiurato, verosimilmente, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'ente, come verificatosi negli esercizi successivi.

Per tutto quanto precede la Sezione richiama l'Ente alla tempestiva e adeguata conformazione ai rilievi dalla stessa formulati all'esito delle attività di controllo alla stessa intestate.

## **2. Gestione dei residui**

In sede istruttoria è stata riscontrata una lentezza, da parte dell'Ente, nella realizzazione dei residui attivi di parte corrente, già oggetto di rilievo nella deliberazione n. 54/2017/PRSE sopra citata.

Sul punto, in risposta alla nota istruttoria, l'Amministrazione comunale ha evidenziato che, nonostante l'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle entrate, non si è giunti al totale recupero dei crediti a causa della situazione di fragilità economica di numerosi cittadini che risulterebbero impossibilitati ad adempiere. Analogamente, per il titolo 3 dell'entrata, il Comune ha evidenziato che i nuclei familiari assegnatari degli alloggi a disposizione dell'Ente non riuscirebbero a pagare gli affitti alla scadenza, nonostante i continui solleciti dell'Ente.

Sul punto la Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato, rileva l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti ai fini di una corretta gestione finanziaria dell'ente, con particolare riguardo alle richiamate carenze di liquidità che, come già osservato nella deliberazione n. 54/2017/PRSE, rischiano di pregiudicare seriamente gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Difatti, solo un concreto rafforzamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali possono influire in misura stabile e credibile nel bilancio dell'Ente con immediate ricadute positive sul piano della liquidità.

Lo stesso Ente, nella memoria dell'11 dicembre 2019, ha rappresentato l'obiettivo di rafforzare l'ufficio tributi e la gestione del ciclo entrate, anche avvalendosi di forme associative con altri enti.

Si richiama, pertanto, il Comune, ancora una volta, a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, ponendo in essere nell'immediato tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Sul punto si segnala quanto recentemente affermato dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna nella deliberazione n. 63/2019/PRSP circa la centralità delle carenze del momento accertativo del recupero dell'evasione tributaria per cui *"solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso) può preservare l'ente locale dall'irregolare "accumulo" di residui attivi che, se di rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, rendendo maggiormente difficoltoso l'obiettivo del perseguimento di una duratura sana gestione"*.

Si segnala, inoltre, a titolo collaborativo, che proprio ai fini del potenziamento della riscossione delle entrate locali, l'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di prevedere, con proprio regolamento, che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Sempre sul piano della gestione dei residui, è stato, inoltre, registrato il superamento nel 2015 della soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 4, per cui il volume dei residui passivi di parte corrente è risultato superiore al 40 per cento degli impegni correnti. Tale criticità era stata parimenti già oggetto di rilievo nella deliberazione n. 54/2017/PRSE.

In risposta alla nota istruttoria il Comune ha rappresentato, tra l'altro, la consapevolezza *"di essere da molto tempo in anticipazione di cassa"*, a far data da maggio 2012 (delibera di giunta n. 30 del 08/05/2012), ma non in grado di *"sviluppare delle soluzioni alternative, se non ipotizzare dei tagli ai servizi sociali e scolastici"*.

Sul punto si rammenta che l'art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013: per i Comuni sono fissati n. 10 parametri e, per tali enti, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n. 5 parametri.

In proposito si osserva che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, soprattutto se reiterato per più esercizi, costituisce una criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive da parte dell'Ente interessato utili a garantire l'eliminazione delle cause che hanno generato lo sfioramento del suddetto parametro.

Ancora una volta, la Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia (40%) indica che l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di residui passivi, impone al Comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza.

### **3. Gestione della liquidità- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria**

In sede istruttoria è stato rilevato il reiterato ricorso, da parte dell'Ente, all'anticipazione di tesoreria anche negli esercizi 2015, 2016 e 2017, già oggetto di rilievo nella deliberazione n. 54/2017/PRSE della Sezione in cui si invitava il Comune a rimuovere le cause dello squilibrio di cassa.

In risposta alla nota istruttoria il Comune ha indicato, come cause della carenza di liquidità, il sostenimento di spese per servizi indispensabili, per il mantenimento del plesso scolastico e del patrimonio comunale e di spese sociali dovute per legge.

Per il futuro il Comune ha comunicato che valuterà di sospendere il servizio di asilo nido e altri servizi sociali; inoltre, fa presente che con provvedimento del Tribunale dei minorenni l'ente dovrà corrispondere, alla Comunità che ospita dei minori residenti nel territorio comunale, la retta mensile di 3.000 euro per ciascun minore.

È stata, inoltre, riscontrata una situazione di criticità nella restituzione al Tesoriere dell'anticipazione di 106.221,59 euro, ancora da versare al 31 dicembre 2014 e per la quale l'Amministrazione non ha rispettato il parametro di deficitarietà n. 9) di cui al D.M. 18 febbraio 2013 (*esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti*), già oggetto di rilievo nella summenzionata deliberazione n. 54/2017/PRSE.

Non sono stati individuati, infatti, nel bilancio dell'esercizio 2015, i residui passivi provenienti dalla gestione 2014 cui imputare la restituzione.

Il Comune, nella risposta alla nota istruttoria, ha lamentato il problema della regolarizzazione di flussi generato dalla creazione dei provvisori relativi all'anticipazione di cassa.

Non è stata poi fornita risposta alla richiesta di chiarimenti circa la restituzione nel 2016 dell'anticipazione di tesoreria per un importo superiore (673.243,73 euro) a quanto riscosso (672.061,22 euro), come emerge dalla lettura dei dati contabili.

La risposta è stata omessa anche in merito alla richiesta di riconciliazione dei saldi dell'anticipazione di tesoreria con i valori SIOPE e i dati della tabella 1.1.1 Equilibri di cassa del questionario consuntivo 2016.

Si è rilevato, infatti, che dall'analisi dei prospetti SIOPE 2016, i flussi di spesa, codice 3101 per il rimborso dell'anticipazione di cassa, ammontano a 296.798,68 euro, mentre i pagamenti da regolarizzare per rimborso dell'anticipazione di cassa – codificati dal tesoriere – codice 9998, sono 678.156,62 euro.

Inoltre, nel verbale di verifica di cassa n. 02/2017, redatto l'8 febbraio 2017 riferito al quarto trimestre 2016, l'Organo di revisione segnalava *"il permanere del rilevante utilizzo dell'anticipazione di tesoreria pari a Euro 401.496,25"* e invitava il Responsabile del Servizio finanziario *"a provvedere, con la massima sollecitudine, alla regolarizzazione delle reversali e dei mandati in sospeso e/o alla riconciliazione dei flussi elettronici delle reversali e dei mandati con il Tesoriere"*.

Non è stata poi fornita risposta alla richiesta di chiarimenti circa l'incompleta restituzione dell'anticipazione di tesoreria nel 2017, per un importo di 116.188,35 euro, superiore alla soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 9.

In linea con quanto già osservato nella delibera n. 54/2017/PRSE, si ricorda ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta,

può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve, tuttavia, rimarcare come tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale, secondo quanto appare per l'Ente in esame in cui il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria risulta aggravato dalla mancata estinzione per le annualità 2015 e 2017, come rimarcato dal revisore nella relazione al rendiconto 2017.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Né, del resto, il Comune sembra in grado di far fronte ai momentanei squilibri di cassa con l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione nel rispetto della normativa prevista dall'art. 195 del TUEL.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Difatti, come recentemente affermato dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 63/2019/PRSP), il ricorso alle anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi e per importi significativi rischia di *"trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale"*; inoltre, si rileva sempre nella deliberazione in parola, con riflessioni pertinenti al caso in esame, *"il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa"*.

Ciò posto, il Collegio non ignora le problematiche di ordine sociale evidenziate dal Comune in sede istruttoria laddove è stato indicato, come causa della carenza di liquidità, il sostenimento di spese per servizi indispensabili e di spese sociali dovute per legge: sotto quest'ultimo aspetto la Sezione ha, anche recentemente (cfr. deliberazione n. 367/2019/PAR), rimarcato la doverosità, per l'ente locale, delle attività che il legislatore impone in termini cogenti all'amministrazione, sottolineando l'obbligatorietà di spese sociali quali quelle di collocamento dei minori disposto dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia, risulta di tutta evidenza come, nel caso in questione, le criticità riscontrate dalla Sezione siano espressive di una situazione di difficoltà strutturale dell'ente nella realizzazione delle entrate, ascrivibile alla mancata soluzione di annose problematiche organizzative e gestionali.

Appare, quindi, necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi, dando concreta attuazione alle misure prospettate nelle risposte istruttorie di adeguata valutazione delle entrate realmente disponibili e delle spese effettivamente sostenibili nonché di mappatura del processo delle entrate con maggiori criticità di riscossione e concentrazione su azioni mirate al miglioramento della gestione di cassa sul piano della velocità di incasso delle entrate proprie oltreché sul fronte del contenimento delle spese correnti.

In sede istruttoria non è stata poi fornita risposta alla richiesta di giustificare la mancata definizione della cassa vincolata.

La Sezione, in proposito, sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (su cui cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita regolamentazione in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui

indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

La Sezione richiama, altresì, l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica dell'andamento delle riscossioni dell'Ente nell'ambito delle proprie attività di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune.

In generale, la Sezione richiama l'esigenza che l'Ente attivi da subito misure concrete per fronteggiare le cause alla base del continuo e cospicuo ricorso all'anticipazione di cassa.

#### **4. Irregolarità nella gestione del bilancio**

Nel corso dell'istruttoria sono state poi registrate una serie di irregolarità nella gestione del bilancio emblematiche della non corretta attuazione dei principi della contabilità armonizzata.

È stata rilevata, anzitutto, l'omessa iscrizione come prima voce della spesa della quota di 8.843,55 euro di ripiano del disavanzo tecnico di 44.216,77 euro derivante dal riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto statuito con la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 15 giugno 2015.

Il Comune, nella risposta istruttoria prot. n. 5211 del 19 ottobre 2019, ha riferito di aver iscritto detta quota al codice 01.03.1.110 della spesa di tutti i bilanci dal 2015 al 2019.

Non è stata fornita, poi, giustificazione della minore entrata della gestione residui dell'esercizio 2015, per la risorsa "PROVENTI ESCAVAZIONI" di 15.000 euro, e dello stanziamento di pari importo alla gestione di competenza. A fronte della richiesta di riferire i caratteri dell'obbligazione giuridica sottostante l'accertamento contabile, il Comune si è limitato ad affermare che: *"il titolo giuridico sottostante è costituito da fatture regolarmente emesse dinanzi all'attività di escavazione eseguita"*.

È stata, ancora, rilevata, in un primo momento, l'omessa redazione della nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018, benché sia un allegato previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A fronte della richiesta di giustificare l'omissione, il Comune, dopo essersi riservato, nella prima risposta istruttoria, di produrre l'allegato, nella seconda risposta alla richiesta istruttoria della Sezione ha affermato che *"seppure elaborata e depositata agli atti non è stata trasmessa al Revisore dei Conti per mera dimenticanza"* e, per opportuna conoscenza della Sezione, ne ha trasmesso copia, senza, tuttavia, chiarire se la stessa sia stata tempestivamente messa a disposizione del Consiglio comunale in quanto allegato al bilancio.

Solo nella memoria dell'11 dicembre 2019 sopra richiamata è stato chiarito che la nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018 risulta tra i documenti allegati al bilancio

dell'esercizio finanziario 2016 e che il cennato disguido è stato causato dalla mancanza di personale addetto all'area finanziaria.

Si è poi rilevata una errata imputazione nel titolo "Servizi conto terzi" di operazioni per 1.381.823,37 euro per "regolarizzazione di provvisori generati in automatico dalla Tesoreria quale movimentazione di anticipazione di cassa", non definite in risposta alla nota istruttoria.

Per tutto quanto precede la Sezione richiama il Comune alla corretta applicazione dei principi contabili nella gestione del bilancio (con particolare riferimento alla prudenza e veridicità delle previsioni di entrata e spesa) e ad un'attenta applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata", procedendo alle eventuali rettifiche dei documenti contabili in modo da fornire una reale rappresentazione della situazione finanziaria in accordo con i principi della contabilità armonizzata.

Anche su questi aspetti la Sezione non può che richiamare l'Ente alla scrupolosa osservanza degli adempimenti di competenza nell'ordinaria attività di gestione amministrativa e nella predisposizione dei documenti di bilancio, con particolare riguardo agli allegati obbligatori per legge.

#### **5. Riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui**

Già nella deliberazione n. 54/2017/PRSE erano state formulate alcune osservazioni critiche sulle operazioni di riaccertamento straordinario poste in essere dall'ente con particolare riferimento alla costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità nonché a quelle di riaccertamento ordinario, constatando l'elevato ammontare dei residui attivi di parte corrente mantenuti nel conto del bilancio dell'Ente.

Dall'istruttoria della Sezione sono emersi ulteriori aspetti critici in ordine alle predette operazioni di riaccertamento dei residui operate dal Comune.

È stata, anzitutto, riscontrata l'erronea reimputazione di accertamenti per 441.958,55 euro e di impegni per 716.275,48 euro in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. Non è stata, poi, fornita risposta alle richieste di relazionare sulle motivazioni a supporto delle seguenti operazioni: eliminazione al 1° gennaio 2015 di residui attivi per 45.000 euro, conservati al 31 dicembre 2014; minori entrate in conto residui dichiarate al 31 dicembre 2015 per 200.471,49 euro, vale a dire il 32 per cento dei residui iniziali 2015; stralcio nel 2017 di residui attivi al titolo 1 per 251.178,77 euro, pari al 46 per cento dei residui iniziali riportati al 1° gennaio 2017, di cui 226.191,80 risalenti all'esercizio 2015.

In risposta alla nota istruttoria il Comune si è riservato di replicare nel prosieguo esclusivamente per i residui attivi, 45.000 euro, eliminati al 1° gennaio 2015.

Al riguardo, come noto, nella deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG della Sezione delle Autonomie sono state esaminate le principali criticità emerse dall'operazione di

riaccertamento straordinario dei residui tra cui l'impropria cancellazione, in occasione del riaccertamento straordinario, di partite creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all'esito del riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex d.m. 2 aprile 2015.

Sul punto va rilevato che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui è stata posta in essere sulla base del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011 che prevede: *"Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono*

*entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".*

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Pertanto, mediante l'attività di riaccertamento straordinario, l'Ente era chiamato ad individuare quei residui che, se pur corrispondendo ad obbligazioni perfezionate, non sono esigibili nell'esercizio in cui tali obbligazioni sono sorte (come previsto dal previgente sistema contabile), bensì in esercizi successivi in cui tali impegni vanno registrati nelle corrispondenti scritture contabili.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR) *"un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)".*

Il principio contabile 9.3 dispone che *"al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni"* e su questa base la Sezione Autonomie ha ribadito che *"l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile"* (Sez. Autonomie n. 4/2015).

La deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG della Sezione delle Autonomie ha evidenziato le principali criticità che sono emerse dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (mancata formalizzazione in specifici atti delle ragioni sottese alle determinazioni assunte dall'Ente in ordine alla cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui; modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità sia per ciò che attiene alla corretta individuazione dell'esercizio sia per ciò che attiene al volume dei residui interessati dalla predetta operazione; impropria cancellazione in occasione del riaccertamento straordinario di partite creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere

espunte all'esito del riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex d.m. 2 aprile 2015).

Come evidenziato sempre dalla Sezione delle autonomie (Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR) «l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto rappresentare un "pilastro portante nelle fondamenta" della riforma della contabilità degli Enti territoriali. In sede di audizione sullo schema di decreto legislativo recante "disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" (atto n. 92 - commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - 29 maggio 2014) la Corte così si esprime: "Il riaccertamento straordinario dei residui, propedeutico all'avvio della competenza «a scadenza», si pone come una «operazione verità» sull'effettiva situazione finanziaria degli enti territoriali, mediante una rappresentazione veritiera, corretta e consolidata della finanza di regioni ed enti locali».

In tale contesto si rileva che "sul piano dei profili essenziali della correttezza dell'operazione è stato, in particolare, evidenziato che una eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto previsto dalle nuove regole avrebbe potuto attenuare gli effetti dell'attività di riaccertamento straordinario e prolungare, sostanzialmente, la stagione dei "disavanzi occulti". È da considerare, altresì, che per i residui attivi, a differenza di quelli passivi, le regole del riaccertamento straordinario non sono così diverse da quelle del riaccertamento ordinario, sicché la valutazione circa l'esigibilità dei crediti da mantenere in bilancio resta affidata al responsabile del servizio economico-finanziario degli Enti".

Ciò posto, la Sezione conferma le perplessità emerse in sede istruttoria sulla correttezza delle eliminazioni da riaccertamento dei residui all'1 gennaio 2015, con particolare riguardo a residui che avrebbero potuto verosimilmente essere espunti già in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2014 o che sono stati mantenuti a bilancio pur in assenza dei relativi presupposti.

In questo senso si veda l'omessa risposta alla richiesta di dettagliare i minori residui passivi di titolo 2 dichiarati a rendiconto 2015 per 652.151,48 euro, e dapprima conservati con le operazioni di riaccertamento straordinario: la richiesta era estesa alle ragioni a supporto della cancellazione per valutare l'eventuale impatto sulle quote del risultato di amministrazione.

La Sezione richiama, pertanto, nuovamente, l'Ente alla necessità di attenersi scrupolosamente ai principi contabili di prudenza e veridicità nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, provvedendo, in particolare, alla conseguente

eliminazione dei residui attivi formatisi sulla base di titoli insussistenti, anche in ragione della conseguente, possibile alterazione del risultato di amministrazione.

Al riguardo si rammenta il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione regionale controllo per la Puglia, deliberazione n. 27/2016/PRSP) secondo cui *"con l'operazione di riaccertamento dei residui l'ente deve procedere sia ad un controllo formale volto a verificare la sussistenza dei presupposti in base ai quali ha proceduto all'accertamento (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credito), che ad un controllo sostanziale finalizzato a verificare se la riscossione del credito sia verosimile, probabile o comunque sia avvenuta, quantomeno in parte, per crediti riferibili alla medesima tipologia, in quanto lo scarso indice di realizzazione degli stessi, oltre la vetustà del credito, costituiscono elementi di significativa rilevanza"*.

#### **6. Omessa attivazione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa**

Nel 2016 e nel 2017 è stata riscontrata l'omessa attivazione del F.P.V. per le spese di personale.

Nella risposta istruttoria del 19 ottobre 2019 il Comune ha giustificato la mancanza adducendo che le obbligazioni giuridiche sottostanti le spese di personale erano state perfezionate nel corso dei singoli esercizi, come da contrattazione collettiva 2016/2017.

Al riguardo si rammenta, tuttavia, che, il fondo, pur riguardando prevalentemente le spese in conto capitale, può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (quali alcune componenti della retribuzione), ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

In particolare, secondo quanto previsto dal punto 5.2. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

In sede istruttoria è stata accertata l'omessa attivazione del F.P.V. in presenza di residui passivi di parte capitale per 146.439,97 euro, pari al 70 per cento dei residui passivi iniziali del 2016, e in presenza di pagamenti imputati alla gestione residui del titolo 2 per il 90 per cento dei mandati emessi nel 2017.

In risposta alla nota istruttoria il Comune ha precisato che la conservazione dei residui passivi al titolo II è imputabile alle difficoltà di cassa che impedivano il pagamento delle obbligazioni.

Si ricorda al riguardo che, nel quadro delle regole in tema di armonizzazione contabile, il principio c.d. della competenza finanziaria potenziata richiede, come noto, la registrazione nelle scritture contabili dell'ente delle sole obbligazioni attive e passive perfezionate, con imputazione contabile all'esercizio di scadenza in cui, quindi, il credito o il debito diviene esigibile.

Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio è stato, dunque, richiesto agli enti interessati dal processo di armonizzazione contabile di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui consistente nella cancellazione dei residui corrispondenti ad obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di scadenza e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati.

Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato, pertanto, a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi. Come tale, esso è formato solo da entrate vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate nello stesso anno a quello di effettuazione della spesa.

Dai riscontri effettuati in sede istruttoria è emerso che diversi residui passivi conservati nel conto del bilancio dell'ente, in ragione della loro scadenza o della particolare natura, avrebbero dovuto essere oggetto di una specifica valutazione ai fini della reimputazione ed eventuale costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

La Sezione invita il Comune alla verifica delle reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, provvedendo ai relativi adempimenti, ove necessari, nei successivi esercizi, nel rispetto dei principi contabili.

#### **7. Omessa determinazione e verifica congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Gravi criticità sono emerse dall'analisi dei criteri seguiti dal Comune per il calcolo del FCDE. Anzitutto non è stata data rappresentazione, anche a seguito di richiesta istruttoria, dell'adeguatezza dello stanziamento del F.C.D.E. nel bilancio di previsione 2015 attraverso la compilazione della tabella 4.5.1 del questionario al bilancio di previsione 2015. Il mancato riscontro alla richiesta era già stato oggetto di rilievo nella deliberazione n. 54/2017/PRSE sopra richiamata.

Nella seconda risposta istruttoria il Comune ha precisato che l'importo di 3.002,57 euro deriva dall'accantonamento previsto nel riaccertamento straordinario dei residui e che, per mero errore, il F.C.D.E. è stato allocato nella missione 1 anziché nella missione 20.

Non è stata, poi, data risposta alla rinnovata richiesta di trasmettere la tabella 4.4.2 del questionario al bilancio di previsione 2015, esaustivamente compilata, per valutare la corretta quantificazione del F.C.D.E. da accantonare nel risultato di amministrazione, rideterminato al 1° gennaio 2015, e soprattutto a verifica della quota di 3.002,57 euro ivi prevista.

La richiesta era già stata formulata nel procedimento istruttorio di cui alla deliberazione n. 54/2017/PRSE, più volte citata: nella circostanza l'Ente, nella memoria depositata in occasione del deferimento, aveva rappresentato che solo per errore nella compilazione del questionario era stato omissis il completamento delle tabelle del F.C.D.E. con i corretti dati contabili. La tabella 4.4.2, parzialmente compilata e trasmessa con il questionario al bilancio di previsione 2015, indicava come coerente con i dati di compilazione una quantificazione di F.C.D.E. di 75.689,86 euro rispetto alla quota accantonata di 3.002,57 euro. Peraltro, l'accantonamento di 75.689,86 non comprendeva la quota per il residuo attivo iniziale dell'ICI di 406.995,64 euro.

In generale è stata fornita una risposta solo parziale alla richiesta di trasmettere, secondo i modelli delle tabelle 4.5.1 e 4.4.2 citate, la congrua quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nei bilanci di previsione degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 e da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi 2016, 2017, 2018.

In risposta alla nota istruttoria, le tabelle fornite con gli allegati 4 e 5 evidenziano, infatti, delle irregolarità: gran parte delle tipologie di entrata risulta esclusa dal computo senza che sia stata fornita idonea giustificazione come imposto dal principio contabile; l'ammontare delle riscossioni risulta superiore agli accertamenti determinando un complemento a 100 sottostimato; per alcune tipologie di entrata, il F.C.D.E. coerente con i valori di compilazione risulta escluso dall'accantonamento concretamente effettuato nel risultato di amministrazione.

Ne deriva che, tenuto conto delle informazioni fornite e dei dati a disposizione, nel rendiconto 2016 l'accantonamento a F.C.D.E. nel risultato di amministrazione avrebbe dovuto essere pari a 257.592,48 euro anziché a 226.591,75 euro, nel 2017 di 265.300,19 euro anziché di 115.135,46 euro, nel 2018 di 454.575,40 anziché di 115.360,60 euro.

Non è stata data poi risposta alla richiesta di riferire, in particolare, sullo stanziamento del F.C.D.E. nel bilancio di previsione 2016 di 21.697,30 euro, inferiore rispetto all'importo obbligatorio di 51.697,30 euro: la mancanza sarebbe imputabile alla carenza di *"risorse finanziarie per garantire l'integrale copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità"*

*obbligatorio*", come riportato dall'organo di revisione in risposta alla domanda 1.1 del questionario al bilancio di previsione 2016-2018.

Parimenti, non è stata data risposta alla richiesta di riferire, in particolare, sull'accantonamento nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, per la sola tipologia 101 del titolo 1 di 226.591,75 euro, peraltro, inferiore all'importo minimo di 257.733,26 euro: appare, così, esclusa dall'accantonamento la quota riferita ai residui attivi conservati per 251.602,59 euro al titolo 3 per vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.

In termini generali si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del FCDE, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE doveva essere eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015, per poi essere sottoposto ad una verifica di permanente congruità in occasione delle redazioni dei rendiconti della gestione dei successivi esercizi finanziari.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.

I criteri per il calcolo per la determinazione e verifica di congruità FCDE a rendiconto sono esplicitati nell' "esempio n. 5", riportato in calce allo stesso principio contabile che richiede a tal fine di provvedere:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e difficile esigibilità, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con la modifica apportata al principio contabile dal DM 20 maggio 2015 si è stabilito che: *“l'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma”.*

Un metodo “semplificato” per la determinazione del FCDE è stato introdotto dallo stesso decreto ministeriale di modifica con riferimento ai rendiconti degli esercizi da 2015 a 2018. Questo stabilisce infatti che *“in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ *Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*

- *gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti*

+ *l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.*

*L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”.*

Si ricorda, al riguardo, che la corretta applicazione del “metodo semplificato” presuppone necessariamente l'esatta determinazione del FCDE accantonato nel rendiconto del precedente esercizio, così come del FCDE definitivamente stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio rendicontato (rispettivamente primo e terzo addendo della formula stabilita dal principio contabile).

Una scorretta e insufficiente quantificazione di uno o di entrambi i valori, come riscontrato nel caso in esame, comporta necessariamente l'errata determinazione della somma da accantonare a rendiconto, rendendola parimenti sottostimata anche agli effetti dell'attendibilità del risultato di amministrazione.

In questo senso il metodo semplificato costituisce una procedura di calcolo del FCDE alternativa a quella ordinaria, ma pur sempre basata su una precisa formula espressamente prevista dal principio contabile anche al fine di consentirne la verifica immediata.

Il sistema contabile armonizzato richiede in ogni caso un accantonamento minimo al FCDE che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione delle procedure e dei criteri di calcolo sopra riferiti.

L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato in questo senso che *"uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Ciò posto, gli esiti dell'istruttoria, nonostante gli scarsi riscontri documentali forniti dal Comune, hanno confermato l'impressione di avvenuti accantonamenti per una quota significativamente inferiore rispetto a quella richiesta in applicazione dei criteri stabiliti dal principio contabile tali da celare una situazione di sostanziale disavanzo di amministrazione dell'ente negli esercizi 2016 e 2017.

Al fine di poter formulare un giudizio compiuto si richiede al Comune:

- a. di provvedere al ricalcolo del FCDE risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 dando conto della metodologia seguita in accordo con i criteri stabiliti dal principio contabile applicato e fornendo i seguenti dati che dovranno trovare corrispondenza nelle scritture contabili ufficiali trasmesse ai sistemi SIRTEL e BDAP:
  - l'elenco dei residui attivi dei titoli I e III conservati al 31 dicembre con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse dal calcolo;
  - l'importo dei residui attivi considerati ai fini della determinazione del Fondo esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi e le relative riscossioni con indicazione della media realizzata;
  - l'importo del Fondo accantonato per ciascuna posta d'entrata risultante dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati.
- b. di provvedere al ricalcolo del FCDE del rendiconto 2019 secondo le medesime modalità sopra illustrate e fornendone analogo attestazione documentale, tenendo conto di quanto stabilisce il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

I provvedimenti richiesti dovranno essere trasmessi a questa Sezione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019.

La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

La Sezione richiama, altresì, l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica dell'adempimento in parola nell'ambito delle proprie attività di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune.

### **8. Risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione deliberato dal Comune al 31 dicembre 2014 è stato di 783,23 euro; al 31 dicembre 2015 è stato di 156.786,10 euro, di cui parte disponibile per 59.921,51 euro; al 31 dicembre 2016 è stato di 245.148,47 euro, di cui parte disponibile per 2.356,72 euro; al 31 dicembre 2017 è stato di 131.853,46 euro, di cui parte disponibile 518,00 euro.

La situazione risulta in ulteriore peggioramento al 31 dicembre 2018 in cui il risultato di amministrazione è stato di 115.360,60 euro, totalmente accantonato a F.C.D.E., per cui la parte disponibile risulta nulla.

A ciò si aggiunga l'elevata incidenza dei residui attivi nel risultato positivo di amministrazione pur a fronte delle ridotte criticità nella corretta costituzione del FCDE.

Per tutto quanto sopra esposto, una corretta valorizzazione del FCDE nei rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 avrebbe, già da sola, evidenziato una situazione di disavanzo di amministrazione dell'Ente, con relativo obbligo di ripiano secondo quanto previsto dall'art. 188 TUEL.

Sono state, tuttavia, rilevate ulteriori criticità in merito al corretto calcolo delle parti accantonate del risultato di amministrazione per gli esercizi in esame.

Anzitutto è stata verificata l'omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017 della quota per l'indennità di fine mandato del sindaco, nonostante le raccomandazioni all'uopo impartite dall'Organo di revisione.

In sede di risposta istruttoria il Comune ha precisato che i due sindaci che si sono succeduti nel periodo indicato sono stati regolarmente liquidati.

Tuttavia, sul punto, preme rimarcare che il principio contabile applicato punto 5.2 lett. i) dispone che *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato del...'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.

È stata, inoltre, rilevata l'omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 della quota del fondo contenziosi, nonostante il rilievo del revisore nel questionario al rendiconto 2016 circa l'omesso accantonamento del fondo, per mancanza di risorse, pur sussistendone i necessari presupposti.

In sede di risposta istruttoria il Comune, nella nota del 4 ottobre 2019 sopra richiamata, ha dapprima confermato la mancanza di adeguate risorse da accantonare ai suddetti fini, mentre nella nota del 19 ottobre 2019 ha addotto a conforto anche l'assenza di giudizi in corso.

Tuttavia, nel verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 aprile 2017, di approvazione del rendiconto di gestione 2016, si legge che il Comune è impegnato in almeno due cause giudiziarie.

La carenza di dette risorse permane anche nel rendiconto dell'esercizio 2018 (fonte BDAP) in cui il fondo rischi contenzioso risulta sempre pari a 0.

Da ultimo, nella memoria dell'11 dicembre 2019 sopra richiamata, l'Ente ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai suddetti contenziosi in essere per i quali l'omessa determinazione di accantonamenti negli esercizi 2015 e 2016 viene ascritta *"alla mancanza di adeguate valutazioni per soccombenza"*.

In proposito la Sezione ritiene opportuno rammentare come, nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 221/2018/PRSE), sia stata rimarcata la necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte del comune volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò anche nella costituzione del fondo rischi del quale va ribadita la doverosità in quanto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) ne prevede, tra l'altro, la costituzione per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una *"significativa probabilità di soccombere"* e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il comune sia condannato al *"pagamento di spese"*.

Al riguardo si rammenta quanto più volte evidenziato nella giurisprudenza dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) circa la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui *"risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva,*

*a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".*

La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo per il Trentino, deliberazione n. 57/2019/PRSE).

Infine, non è stata fornita risposta alla richiesta di giustificare l'evoluzione registrata nella parte vincolata del risultato di amministrazione che, al 31 dicembre 2016, era quantificata in 16.200,00 euro mentre, al 31 dicembre 2017, risultava azzerata pur in assenza di quote applicate al bilancio 2017.

Per tutto quanto sopra la Sezione ritiene, in base ai dati a disposizione, che un'adeguata valorizzazione, nel risultato di amministrazione, delle quote accantonate e/o vincolate nel rispetto dei principi contabili avrebbe inevitabilmente evidenziato la situazione di sostanziale disavanzo di amministrazione negli esercizi in esame: sotto questo profilo le criticità sulla corretta composizione del risultato di amministrazione permangono anche in relazione all'esercizio 2018.

Per tutto quanto sopra la Sezione chiede all'Ente, di seguito alle predette operazioni di rideterminazione del FCDE e di corretta evidenziazione delle altre quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione:

- di provvedere, sulla base delle predette risultanze contabili, alla rideterminazione del risultato sostanziale di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;
- di provvedere al calcolo del FCDE del rendiconto 2019 secondo le medesime modalità sopra illustrate e fornendone analoga attestazione documentale;
- di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente qualora la rideterminazione del FCDE riferita alla gestione 2019 dovesse evidenziare un disavanzo di amministrazione;
- di trasmettere il rendiconto relativo all'esercizio 2019 una volta approvato.

I provvedimenti richiesti dovranno essere parimenti trasmessi a questa Sezione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019.

Anche su questo aspetto la Sezione richiama l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica dell'adempimento in parola nell'ambito delle proprie attività di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione contabile-finanziaria del Comune di Zerbolò, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli

gravi profili di criticità che meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

**ACCERTA**

La presenza, nei termini evidenziati in motivazione, dei seguenti profili di criticità nella gestione finanziaria:

- Omessa adozione dei provvedimenti richiesti con la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 54/2017/PRSE, a fronte delle criticità emerse nell'analisi dei questionari per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 e per il bilancio di previsione 2015;
- Irregolarità nell'applicazione dei principi contabili nelle operazioni di gestione dei residui, con lentezza nella realizzazione dei residui attivi di parte corrente e superamento nel 2015 della soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2015, 2016 e 2017 e incompleta restituzione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio finanziario 2017, per un importo di 116.188,35 euro, superiore alla soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- Irregolarità nell'applicazione dei principi contabili nelle operazioni di gestione del bilancio secondo quanto rilevato in parte motiva;
- Mancato, integrale rispetto dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui;
- Omessa attivazione del F.P.V. per le spese di personale negli esercizi 2016 e 2017 e omessa attivazione del F.P.V. a fronte di residui passivi di parte capitale;
- Omesso stanziamento in sede di bilancio di previsione dell'esercizio 2016 ed erronea determinazione del FCDE al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017, accantonato per una quota significativamente inferiore rispetto a quella richiesta;
- Errata composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017 per la mancata esposizione degli accantonamenti scaturenti dal corretto calcolo del FCDE nonché dell'indennità di fine mandato del Sindaco e del fondo rischi contenzioso, salva la presenza di altre quote vincolate, con conseguente errata quantificazione della quota libera del risultato di amministrazione suscettibile di celare una situazione di sostanziale disavanzo di amministrazione dell'Ente negli esercizi 2016 e 2017.

## RICHIEDE


- al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio e, in particolare:
  - a) di provvedere alla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione, secondo le modalità indicate in motivazione, trasmettendone le risultanze alla Sezione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019;
  - b) adottare ogni iniziativa atta a garantire il superamento del costante ricorso alle anticipazioni tesoreria e il rafforzamento dell'attività di riscossione delle entrate;
  - c) adottare operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi atte a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti;
  - d) verificare le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, provvedendo ai relativi adempimenti nel rispetto dei principi contabili;
- all'Organo di revisione dell'ente di verificare il corretto adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione.

## DISPONE


- che la presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 18 dicembre 2019.

Il Relatore  
(dott. Ottavio Caleo)



Il Presidente  
(dott.ssa Maria Riolo)



Depositata in Segreteria il..... 27 GEN 2020  
Il Funzionario preposto  
al servizio di segreteria  
(Susanna De Bernardis)

